

## **TI\_GERICHTE 38.2015.37 vom 18. Juni 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-06-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2015.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2015.37)

FR: TI\_GERICHTE 38.2015.37 du 18 juin 2015

IT: TI\_GERICHTE 38.2015.37 del 18 giugno 2015

### **Regeste**

Opposizione 11.11.2014 contro dec.9.11.2010 di inid.al coll.spedita per raccomandata ampiamente tardiva. Non restituzione del termine: non vi sono validi motivi che rendano scusabile il ritardo. Ric. al TCA contro la dec.su opp.di irricevibilità della SdL è respinto

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

inidoneo al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2009 e conseguentemente gli ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione è stata spedita all'assicurato per raccomandata il medesimo giorno dell'emanazione (cfr. doc. 5). La decisione del 9 novembre 2010 è stata emessa dall'amministrazione a seguito della sentenza di rinvio per esperire ulteriori accertamenti del 12 luglio 2010 (inc. 38.2009.106) con cui il TCA ha accolto il ricorso dell'assicurato interposto contro la decisione su opposizione del 16 dicembre 2009 di inidoneità al collocamento dal 17 marzo 2009 (cfr. consid. 1.1.). Ritenuto che il ricorrente doveva, quindi, ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione della decisione del 9 novembre 2010, al medesimo deve essere in ogni caso applicata la finzione di notifica. Pertanto la decisione in questione va considerata notificata al più tardi il 17 novembre 2010, ossia l'ultimo giorno del termine di giacenza di 7 giorni (cfr. consid. 2.4.). Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è iniziato a decorrere il 18 novembre 2010 ed è scaduto venerdì 17 dicembre 2010. L'opposizione dell'11 novembre 2014 si rivela, dunque, ampiamente tardiva. 2.6. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Di analogo tenore è l'art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265

consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 4-6 ad art. 41, pag. 526-527; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del

## **E. 2**

luglio 2003). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Nel caso di specie, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 9 novembre 2010. In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l'inoltro tardivo dell'opposizione. L'insorgente, del resto, nell'atto ricorsuale non ha fatto valere al riguardo ragioni particolari. Il riferimento, nello scritto del 1° giugno 2015, al fatto di essersi recato nel febbraio 2009 presso lo studio del medico curante, Dr. med. \_\_\_\_\_, spec. FMH in medicina interna (cfr. doc. V), non è atto a modificare la conclusione a cui è giunto il TCA. Infatti, da un lato, tale visita risalirebbe comunque a più di un anno e mezzo prima dell'emanazione della decisione del 9 novembre 2010. Dall'altro, il Dr. med. \_\_\_\_\_ non ha attestato alcuna specifica patologia, precisando di non credere che l'assicurato fosse "un caso psichiatrico" (cfr. doc. 16). 2.7. In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 9 novembre 2010 tardivamente l'11 novembre 2014 dall'assicurato è irricevibile (cfr. su questo tema pure le STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.